



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  
COLLETTIVA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  
PER L’AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA**

**ALLEGATO 8  
SCHEMA DI CONVENZIONE**

## CONVENZIONE

### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

#### PER L'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

**Lotto 1 – CIG 9728406698**

**Lotto 2 – CIG 972840776B**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche "**Agenzia**"), con sede legale in Bologna, Via dei Mille n.21, in persona del Direttore e Legale Rappresentante, Dott. Adriano Leli;

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

#### **OPPURE**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

#### **PREMESSO**

- a)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il \_\_\_\_\_20\_\_;
- b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

- c)** che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Azienda Sanitaria contraente, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- d)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f)** che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
- h)** che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;
- i)** che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- j)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall'Azienda Sanitaria Contraente con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

##### **Articolo 2 - Definizioni**

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia

- a) Azienda Sanitaria Contraente:** l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, presso la quale il Fornitore si impegna a eseguire i servizi richiesti;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale l'Azienda Sanitaria Contraente comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalla stessa Azienda Sanitaria Contraente mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, coincidente con l'importo posto a base di gara di ciascun lotto, pari a:
  - Lotto 1 – Euro 14.012.432,28, IVA esclusa.
  - Lotto 2 – Euro 13.816.800,00, IVA esclusa.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Azienda Sanitaria dà origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara di durata pari a 72 (settantadue) mesi, decorrenti dalla data di relativa emissione. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori **6 (sei) mesi**, nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dall'Azienda Sanitaria Contraente e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la stessa nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e pertanto l'Azienda Sanitaria, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016, sussistendo le condizioni di cui al medesimo art. 106, comma 1, lett. a) e/o e), per far fronte agli ulteriori fabbisogni dell'Azienda Sanitaria.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

7. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. L'Azienda Sanitaria Contraente utilizza la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno consegnate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con l'Azienda Sanitaria Contraente si concludono con la semplice ricezione, da parte del Fornitore, dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dall'Azienda Sanitaria Contraente stessa.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema
3. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Azienda Sanitaria Contraente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
4. Il Fornitore, come espressamente previsto all'articolo "Clausola Sociale", si impegna preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo

#### **Articolo 7 - Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di **24 (ventiquattro) mesi**, a decorrere dalla relativa sottoscrizione. a decorrere dalla sua sottoscrizione, fatto salvo il caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, in tal caso la durata della Convenzione decorrerà dalla data di avvio dell'esecuzione in urgenza.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale l'Azienda Sanitaria Contraente può aderire alla Convenzione per emettere Ordinativi di Fornitura. La

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

4. L'Ordinativo di Fornitura avrà una durata di 72 (settantadue) mesi, dalla data della sua emissione; la fase di esecuzione del servizio decorrerà dalla data di inizio effettivo dell'esecuzione del servizio e si concluderà 72 (settantadue) mesi dopo. Le date di inizio e di fine dell'esecuzione effettiva del servizio dovranno essere fissate nell'Atto Preliminare di Regolamentazione di cui all'articolo 4 "Adesione alla Convenzione: richiesta di attivazione del servizio, Atto di regolamentazione, Ordinativo di Fornitura, inizio dell'esecuzione del servizio" del Capitolato tecnico.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

#### **Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e l'Azienda Sanitaria Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Azienda Sanitaria debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Azienda Sanitaria medesima. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Azienda Sanitaria continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria Contraente e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Azienda Sanitaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché all'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Contraente e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente.
13. Inoltre, l'Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

#### **Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
  - c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
  - d) erogare i servizi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
  - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - g) su richiesta scritta dell'Agenzia o dell'Azienda Sanitaria Contraente, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;

2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

#### **Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

#### **Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione del servizio**

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria Contraente, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie.

4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell'ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID \_\_\_\_\_ .
5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

#### **Articolo 12 - Clausola Sociale**

1. Ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 100 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, con particolare riferimento a quanto previsto dal CCNL per i Dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo in materia di cambio appalto. In particolare, il Fornitore si impegna ad assumere, il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente gestione alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Fornitore subentrante.
2. Si prevede che, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l'appaltatore uscente, l'appaltatore entrante, l'Azienda Sanitaria contraente, con l'eventuale coinvolgimento della stazione appaltante, siano tenuti ad espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto.
3. Ai fini del rispetto, l'appaltatore entrante è tenuto a presentare all'Azienda Sanitaria contraente, un progetto di assorbimento (i cui contenuti devono essere conformi a quanto previsto dalla

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia

Delibera ANAC n. 114 del 2019 contenente le Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali") atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

### Articolo 13 - Servizi connessi

Oltre ai servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:

- **Servizio di reportistica:** nel caso del Lotto 1, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica all'Azienda Sanitaria Contraente un flusso informativo, su base mensile, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente le informazioni divise per centri di costo relative ai pasti colazioni degenti; pranzo degenti; merende degenti; cene degenti; cestini degenti; pasti dipendenti e generi extra forniti nel caso del Lotto 2, qualora l'Azienda Sanitaria lo richieda, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica all'Azienda Sanitaria Contraente circa le lavorazioni eseguite;
- Resta inteso che l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.  
L'Agenzia si riserva di richiedere i medesimi dati su base annuale o pluriennale al Fornitore; in tal caso, salvo non venga diversamente concordato fra le parti, il Fornitore avrà fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi per inoltrare i dati richiesti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 19.
- **Numero dedicato:** il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami

### Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui alla offerta economica, i quali saranno soggetti a revisione prezzi conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Tecnico Lotto 1 e dall'art. 9 del Capitolato Tecnico Lotto 2.

Nel caso del **Lotto 1** i corrispettivi mensili saranno i prezzi offerti in sede di gara per:

- a) la colazione degenti;
- b) il pranzo degenti;
- c) la merenda degenti;
- d) la cena degenti;

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia

- e) il cestino degenti;
- f) il pasto dipendenti;
- g) i generi extra di cui all'Allegato F – “Elenco generi extra” al Capitolato.

I pasti e i cestini per i degenti prodotti in caso di interruzione per emergenza della produzione di pasti presso la cucina dell'ASMN, di cui all'art. 8.13 del Capitolato tecnico saranno remunerati ai prezzi offerti in sede di gara per:

- il pranzo degenti;
- la merenda degenti;
- la cena degenti;
- i cestini.

Nel caso del **Lotto 2** i corrispettivi mensili saranno i canoni offerti in sede di gara per:

- a) canone mensile offerto per l'esecuzione dei servizi ausiliari connessi ai pasti confezionati con vassoio personalizzato e cestini;
- b) canone mensile offerto per l'esecuzione dei servizi ausiliari connessi ai pasti confezionati in multiporzione;
- c) canone mensile per il trasporto per la consegna dei pasti, dei cestini e delle derrate a reparto presso le sei sedi elencate nell'Allegato A – “Specifiche tecniche Lotto 2”.

Ai canoni di cui ai punti a) e b) sarà applicato un conguaglio su base annua. Il conguaglio opererà nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

- I. nel caso del canone mensile offerto per l'esecuzione dei servizi ausiliari connessi ai pasti confezionati con vassoio personalizzato di cui al punto a) qualora la somma totale dei pranzi, delle cene (escluse le merende) confezionati con vassoio personalizzato e la somma totale dei cestini - rapportata al periodo di riferimento del conguaglio - risulti maggiore o inferiore al 2% rispetto al numero totale di 551.893 pranzi, cene e cestini annui per i degenti, sulla base del quale è stato determinato il canone a base di gara, il canone verrà ricalcolato sulla base del numero dei pasti effettivamente lavorati nell'annualità di riferimento. Nel caso in cui, a seguito del conguaglio, il numero dei pranzi e delle cene confezionate con vassoio personalizzato e dei cestini per i degenti oggetto del servizio di lavorazione e confezionamento risultasse superiore al 2%, il Fornitore procederà all'emissione della fattura all'Azienda sanitaria per la quota parte eccedente; qualora, a seguito del conguaglio, il numero dei pasti oggetto del servizio di lavorazione e confezionamento risultasse inferiore al 2%, il Fornitore procederà all'emissione di una nota di accredito in favore dell'Azienda sanitaria per la quota parte dei pasti e dei cestini per i quali non ha eseguito le lavorazioni.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

- II. nel caso del canone mensile offerto per l'esecuzione dei servizi ausiliari connessi ai pasti confezionati in multiporzione di cui al punto b), qualora la somma totale dei pranzi e delle cene (escluse le merende) per i degenti confezionati in multiporzione e la somma dei pasti per i dipendenti delle mense confezionati in multiporzione - rapportata al periodo di riferimento del conguaglio - risulti maggiore o inferiore al 4% rispetto al numero totale di n. 181.913 pranzi e cene per i degenti confezionati in multiporzione e pasti per i dipendenti delle mense confezionati in multiporzione su base annua, vale a dire, maggiore o inferiore al numero di pasti sulla base dei quali è stato determinato il canone a base di gara il canone verrà ricalcolato sulla base del numero dei pasti confezionati in multiporzione effettivamente lavorati nell'annualità di riferimento. Nel caso in cui, a seguito del conguaglio i pasti confezionati in multiporzione (escluse le merende) oggetto del servizio di lavorazione e confezionamento risultasse superiore al 4%, il Fornitore procederà all'emissione della fattura all'Azienda sanitaria per la quota parte eccedente; qualora a seguito del conguaglio, il numero dei pasti oggetto del servizio di lavorazione e confezionamento risultasse inferiore al 4%, il Fornitore procederà all'emissione di una nota di accredito in favore dell'Azienda sanitaria per la quota parte dei pasti per i quali non ha eseguito le lavorazioni.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dell'Azienda Sanitaria Contraente.

#### **Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi**

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice.



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

2. L'Agenzia procederà alla revisione dei prezzi, alle condizioni e modalità stabilite nel caso del Lotto 1 dall'articolo 11 del Capitolato Tecnico e nel caso del Lotto 2, dall'articolo 10 del Capitolato Tecnico

#### **Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda Sanitaria in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN\_\_\_\_\_.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dall'Azienda Sanitaria e/o dall'Agenzia.

#### **Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e all'Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed all'Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e dell'Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Articolo 18 - Trasparenza**

1. Il Fornitore, espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 19 - Penali**

1. Intercent-ER e l'Azienda Sanitaria Contraente hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinatori di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e l'Azienda Sanitaria Contraente, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura e l'1 per mille dell'ammontare annuale dell'Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. Le penalità minime che l'Azienda Sanitaria Contraente si riserva di applicare sono le seguenti:

##### **Penali Lotto 1**

Penali di competenza dell'Azienda Sanitaria Contraente:

- a) per ogni singolo caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti sarà applicata una penale pari ad Euro 30,00 per ogni pasto in cui si verifichi tale non conformità. Nel caso in cui, tale evento dovesse comportare anche un grave danno di immagine per l'Azienda Sanitaria Contraente (ad es., tramite la diffusione della notizia tramite mezzi stampa o televisivi) tale penale potrà essere elevata fino all'importo di Euro 30.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di non conformità nell'esecuzione di quanto richiesto all'art. 8.13 del Capitolato Tecnico circa la "Produzione pasti per gli Ospedali e i Presidi del Lotto 2 in caso di interruzione programmata della produzione o in caso di emergenze presso la cucina dell'ASMN" e a quanto eventualmente offerto in sede di gara in relazione alle lettere b) e c) del citato art. 8.13, sarà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

- Fornitura e l'1 per mille dell'ammontare dell'Ordinativo di Fornitura da commisurare alla gravità della non conformità riscontrata;
- c) per ogni variazione del menu giornaliero verificatasi in difformità a quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del Capitolato Tecnico e, comunque, non concordata con l'Azienda Sanitaria sarà applicata una penale forfettaria di Euro 500,00. Nel caso in cui nell'arco del periodo di esecuzione del contratto il medesimo evento si verifichi per più di tre volte tale penale potrà essere elevata fino ad € 3.000,00;
  - d) in caso di mancata conservazione dei "pasti campione" o di conservazione difforme, per tempi e modi, rispetto a quanto indicato nell'art. 22 del Capitolato Tecnico sarà applicata una penale pari a Euro 1.000,00 per il primo episodio ed Euro 1.500,00 per quelli successivi;
  - e) per ogni pasto (da intendersi singolarmente, colazione, merenda, pranzo, cena) da somministrare ai degenti confezionato in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 23 e 23.3 del Capitolato Tecnico sarà applicata una penale di importo pari a Euro 10,00 e fino a un massimo di Euro 500,00 di penale, per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti difformi somministrati in quella giornata. Nel caso in cui nell'arco del periodo di esecuzione del contratto il medesimo evento si verifichi per più di tre volte, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 25,00 per ogni pasto difforme e fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti difformi somministrati in quella giornata;
  - f) per ogni ritardo nella consegna delle derrate alimentari rispetto ai tempi descritti all'art. 24 del Capitolato Tecnico o di ritardo di consegna dei cestini di cui all'art. 26.2 del Capitolato tecnico saranno comminate le seguenti penali: Euro 30,00 in caso di ritardo non superiore alle 8 ore presso un singolo reparto; Euro 50,00 in caso di ritardo superiore alle 8 ore e inferiore alle 24 ore presso un singolo reparto. Nel caso in cui nell'arco del periodo di esecuzione del contratto il medesimo evento si verifichi per più di tre volte le penali potranno essere raddoppiate;
  - g) per ogni pasto (da intendersi singolarmente colazione, pranzo, cena) da somministrare ai degenti che non venga consegnato nei tempi di cui all'art. 26 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 15,00 e fino ad un massimo di Euro 500,00 per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti consegnati in anticipo o in ritardo. Nel caso in cui nell'arco del periodo di esecuzione del contratto il medesimo evento si verifichi per più di tre volte sarà applicata una penale pari a Euro 30,00 per ogni pasto consegnato in anticipo o in ritardo, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 di penale, per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti consegnati in anticipo o in ritardo.
  - h) per ogni pasto (da intendersi singolarmente colazione, pranzo, cena) da somministrare ai degenti che non venga consegnato, nel caso in cui l'evento si verifichi una prima volta, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 30,00, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 di

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

- penale per la singola giornata in cui l'evento si è verificato. Nel caso in cui nell'arco del periodo di esecuzione del contratto il medesimo evento si verifichi per più di tre volte, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 50,00 per ogni pasto difforme e fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti difformi somministrati in quella giornata;
- i) nel caso in cui l'Azienda Sanitaria rilevi il mancato rispetto, al termine di esecuzione del servizio, degli interventi di ritiro e di dismissione delle attrezzature e dei materiali utilizzati contenuti nel piano di dismissione del servizio di cui all'art. 31, punto f) del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo mensile del contratto, per ciascun giorno di ritardo fino al trentesimo giorno; a partire dal trentunesimo giorno la penale sarà elevata all'importo dello 0,5 per mille dell'importo mensile del contratto;
  - j) in caso di mancato invio del piano di manutenzione entro i termini di cui all'art. 32 del Capitolato Tecnico, l'Azienda Sanitaria applicherà una sanzione forfettaria di importo pari a Euro 150,00;
  - k) per ogni caso in cui sia stata rilevata la non conformità relativamente al piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 32 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari fino all'1 per mille dell'importo contrattuale mensile;
  - l) per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti di cui all'art. 35 del Capitolato Tecnico prodotti dalle attività oggetto del contratto e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 al giorno e fino al massimo di Euro 1.000,00 mensili nel caso in cui tale non conformità consista nella mancata differenziazione dei rifiuti o nella collocazione dei rifiuti in luoghi o in tempi diversi da quelli eventualmente concordati, in relazione alle singole sedi dell'Azienda Sanitaria in cui viene eseguito il servizio. Nel caso in cui la non conformità comporti anche danni agli scarichi di lavandini, fogne, ecc. il Fornitore è tenuto a risarcire il danno provocato;
  - m) nel caso di ritardo nella consegna del piano della formazione e di aggiornamento del personale di cui all'art. 38 del Capitolato Tecnico, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale fino a Euro 250,00; per ogni esito non conforme a seguito di verifiche chimico-fisiche o ispettive in relazione alle specifiche inerenti alle derrate alimentari di cui all'art. 43 del Capitolato Tecnico, l'importo della penale sarà di importo commisurato alla gravità della non conformità rilevata per un importo fino all'1 per mille dell'importo annuale del contratto, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie di legge;
  - n) in caso di mancata fornitura dell'accesso alla piattaforma online - o nel caso di mancato invio del report mensile - dalla quale verificare il rispetto dell'applicazione dei Criteri ambientali minimi di cui al primo alinea dell'art. 43 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di importo forfettario pari ad € 250,00 nel caso di ritardi fino a 30 giorni. Nel caso di ritardo superiore ai 30 giorni la penale sarà elevata ad € 500,00;

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

- o) nel caso in cui il Fornitore impedisca al personale dell'Azienda Sanitaria Contraente di effettuare i controlli di cui all'art. 43 del Capitolato Tecnico, al Fornitore sarà comminata una penale pari ad Euro 500,00. Nel caso l'evento dovesse ripetersi nell'arco dell'esecuzione contrattuale, la penale potrà essere elevata fino ad Euro 3.000,00;
- p) nel caso in cui il Fornitore dietro espressa richiesta dell'Azienda Sanitaria Contraente non fornisca il manuale di corretta prassi igienica di cui all'art. 44 del Capitolato Tecnico entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Azienda, sarà comminata una penale pari ad € 1.000,00;
- q) nel caso di destinazione dei locali affidati al Fornitore in comodato d'uso da parte dell'Azienda Sanitaria, ad uso diverso da quello stabilito dal Capitolato Tecnico e dall'Atto di Regolamentazione, sarà applicata una penale pari fino all'1 per mille dell'importo contrattuale annuale;
- r) per ogni caso in cui venga rilevata la non conformità delle attrezzature, macchinari e arredi offerti dal Fornitore in sede di gara per l'allestimento del terminale e della mensa self-service l'Azienda Sanitaria potrà applicare una sanzione forfettaria di importo compreso tra lo 0,3 per mille dell'importo mensile dell'Ordinativo di Fornitura e fino allo 1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura;
- s) nel caso in cui il Fornitore non provveda alla prenotazione dei pasti degenti secondo le modalità e le tempistiche di cui al punto 8.6, lett. a) del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 10,00 per ciascun pasto non prenotato;
- t) nel caso in cui il Fornitore non provveda al recepimento delle variazioni dei pasti degenti secondo le modalità e le tempistiche di cui al punto 8.6, lett. b) e lett. c) del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 15,00 per ciascun pasto non prenotato.

## **Penali Lotto 2**

- I. nel caso in cui il Fornitore non provveda alla prenotazione dei pasti degenti secondo le modalità e le tempistiche di cui al punto 7.3 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 10,00 per ciascun pasto non prenotato;
- II. per ogni pasto (da intendersi singolarmente, colazione, merenda, pranzo, cena) da somministrare ai degenti confezionato in modo difforme rispetto a quanto previsto dagli artt. 12 e segg. del Capitolato Tecnico sarà applicata una penale di importo pari a Euro 5,00 e fino a un massimo di Euro 300,00 di penale, per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti difformi somministrati in quella giornata. Nel caso in cui nell'arco del periodo di esecuzione del contratto il medesimo evento si verifichi per più di tre volte, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 8,00 per ogni pasto difforme e fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti difformi somministrati in quella giornata;

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

- III. per ogni pasto (da intendersi singolarmente colazione, pranzo, cena) da somministrare ai degenti che non venga consegnato nei tempi di cui al punto 17.5 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di importo pari a Euro 10,00 e fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti consegnati in anticipo o in ritardo. Nel caso in cui nell'arco del periodo di esecuzione del contratto il medesimo evento si verifichi per più di tre volte sarà applicata una penale pari a Euro 15,00 per ogni pasto consegnato in anticipo o in ritardo, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 di penale, per la singola giornata in cui l'evento si è verificato e per la totalità di pasti consegnati in anticipo o in ritardo
- IV. nel caso di destinazione dei locali affidati al Fornitore in comodato d'uso da parte dell'Azienda Sanitaria, ad uso diverso da quello stabilito dal Capitolato Tecnico e dall'Atto di Regolamentazione, sarà applicata una penale pari fino all'1 per mille dell'importo contrattuale annuale;
- V. in caso di mancato invio del piano di manutenzione entro i termini di cui all'art. 25 del Capitolato Tecnico, l'Azienda Sanitaria applicherà una sanzione forfettaria di importo pari a Euro 150,00;
- VI. per ogni caso in cui sia stata rilevata la non conformità relativamente al piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 25 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale compresa tra lo 0,3 e fino all'1 per mille dell'importo contrattuale mensile in relazione alla gravità della non conformità rilevata;
- VII. nel caso in cui il Fornitore provveda all'esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione di cui al punto 27.2 del Capitolato Tecnico in ritardo sarà comminata una penale pari a Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo fino quattordicesimo. Qualora nell'arco dell'esecuzione del contratto il ritardo o la mancata esecuzione dell'intervento si ripetano per più di tre volte, la penale di cui sopra si intende raddoppiata.
- VIII. per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del Contratto di cui all'art. 28 del Capitolato Tecnico e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 al giorno e fino al massimo di Euro 1.000,00 mensili nel caso in cui tale non conformità consista nella mancata differenziazione dei rifiuti o nella collocazione dei rifiuti in luoghi o in tempi diversi da quelli eventualmente concordati, in relazione alle singole sedi dell'Azienda Sanitaria in cui viene eseguito il servizio. Nel caso in cui la non conformità comporti anche danni agli scarichi di lavandini, fogne, ecc. il Fornitore è tenuto a risarcire il danno provocato;
- IX. nel caso di ritardo nella consegna del piano della formazione e di aggiornamento del personale di cui all'art. 31 del Capitolato Tecnico, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale fino a Euro 250,00;
- X. per ogni caso in cui venga rilevata la non conformità delle attrezzature, macchinari e arredi offerti dal Fornitore in sede di gara per l'allestimento del terminale e della mensa self-service



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

l'Azienda Sanitaria potrà applicare una sanzione forfettaria di importo compreso tra lo 0,3 per mille dell'importo mensile dell'Ordinativo di Fornitura e fino allo 1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura;

- XI. nel caso in cui l'Azienda Sanitaria rilevi il mancato rispetto, al termine di esecuzione del servizio, degli interventi di ritiro e di dismissione delle attrezzature e dei materiali utilizzati contenuti nel piano di dismissione del servizio di cui all'art. 31, punto f) del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo mensile del contratto, per ciascun giorno di ritardo fino al trentesimo giorno; a partire dal trentunesimo giorno la penale sarà elevata all'importo dello 0,5 per mille dell'importo mensile del contratto;
- XII. nel caso in cui il Fornitore impedisca al personale dell'Azienda Sanitaria Contraente di effettuare i controlli di cui all'art. 36 del Capitolato Tecnico, al Fornitore sarà comminata una penale pari ad Euro 500,00. Nel caso l'evento dovesse ripetersi nell'arco dell'esecuzione contrattuale, la penale potrà essere elevata fino ad Euro 3.000,00;
- XIII. nel caso in cui il Fornitore dietro espressa richiesta dell'Azienda Sanitaria Contraente non fornisca il manuale di corretta prassi igienica di cui all'art. 37 del Capitolato Tecnico entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Azienda, sarà comminata una penale pari ad € 1.000,00.

#### **Penali Lotti 1 e 2:**

- 5. L'Azienda Sanitaria Contraente, in caso di inadempimenti del Fornitore in ordine alle prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico e non espressamente sanzionate dalle penali di cui ai precedenti commi, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille del valore mensile dell'Ordinativo di Fornitura fino al massimo dell'1 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di Fornitura emesso.
- 6. L'Agenzia Intercent-ER per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all'articolo 13 l'Agenzia applicherà una penale pari a Euro 50,00 fino alla trasmissione della reportistica.
- 6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi l'Azienda Sanitaria Contraente, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 7. Intercent-ER, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dall'Azienda Sanitaria Contraente, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione,
- 8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria Contraente avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria Contraente che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. L'Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dall'Azienda Sanitarie Contraente, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
13. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 20 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al \_\_\_\_\_ % del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e, comunque, di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dall'Azienda Sanitaria Contraente.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria Contraente/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda Sanitaria Contraente/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine l'Azienda Sanitaria Contraente trasmette all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Azienda Sanitaria Contraente e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **Articolo 21 - Proprietà delle attrezzature**

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.

#### **Articolo 22 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Agenzia, nonché l'Azienda Sanitaria Contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

#### **Articolo 23 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda Sanitaria Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o l'Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.lgs. n. 50/16 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - c) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
  - d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Azienda Sanitaria Contraente.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria Contraente, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
8. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di Fornitura.

#### **Articolo 24 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda Sanitaria Contraente e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

- iv) Si conviene altresì che l'Azienda Sanitaria Contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
- v) L'Azienda Sanitaria Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
- vii) L'Azienda Sanitaria Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- viii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria Contraente.

#### **Articolo 25 - Eventi di forza maggiore**

1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi:
  - [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e
  - [b] che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione della Convenzione; e
  - [c] che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso.
2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c):



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

- (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
  - (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
  - (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
  - (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
  - (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Agenzia il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Agenzia.
  5. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano al Fornitore l'adempimento degli obblighi contrattuali.
  6. Il Fornitore deve informare l'Agenzia non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
  7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura.
  8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

#### **Articolo 26 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda Sanitaria Contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda Sanitaria Contraente e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

l'Azienda Sanitaria Contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda Sanitaria, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Azienda Sanitaria Contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Articolo 27 - Subappalto**

1. Il Fornitore non può affidare in subappalto l'integrale esecuzione della Convenzione.
2. Conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti parti della fornitura:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria Contraente, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Azienda Sanitaria Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia e/o dell'Azienda Sanitaria Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e l'Azienda Sanitaria Contraente l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

***ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)***

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

**Articolo 29 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Azienda Sanitaria Contraente il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

**Articolo 30 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

**Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.  
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.  
L'informativa è contenuta al paragrafo 28 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria Contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

4. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
  - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
  - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all'Azienda Sanitaria Contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
  - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

- e) trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - g) consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'Azienda Sanitaria/Amministrazione Contraente relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell' Ordinativo di Fornitura, unitamente ai suoi allegati.
9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda Sanitaria Contraente per legge.

#### **Articolo 33 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione**

- 1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria Contraente ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

2. L'Azienda Sanitaria Contraente nomina da uno a tre componenti incaricati, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti dell'Azienda Sanitaria, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Azienda Sanitaria Contraente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l'Azienda Sanitaria Contraente procede ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente.

#### **Articolo 34 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

#### **Articolo 35 - Sciopero del personale**

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza l'Azienda Sanitaria Contraente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore all'Azienda Sanitaria Contraente con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

#### **Articolo 36 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA\*

\_\_\_\_\_

IL FORNITORE\*

\_\_\_\_\_

\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL di Reggio Emilia*

ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA.

LOTTO 1 – CIG 9728406698

LOTTO 2 – CIG 972840776B

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, C.F. 91252510374 con sede legale a Bologna, Via dei Mille n.21, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott. Adriano Leli (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia)

E

Società \_\_\_\_\_ sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA/C.F. \_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente a in Via \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominato, per brevità, "Fornitore");

#### **CLAUSOLE VESSATORIE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 13 (Servizi Accessori), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Proprietà delle attrezzature), Articolo 23 (Risoluzione), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 28 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 36 (Clausola finale).

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_